

# Linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 07/02/2019



## Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica, definisce l'adeguata composizione del Consiglio di Amministrazione in termini quantitativi e qualitativi. In particolare, le linee guida disciplinano i requisiti di idoneità degli amministratori e i criteri di competenze e correttezza che questi ultimi devono soddisfare.

I soci propongono i candidati da presentare all'Assemblea chiamata a eleggere il futuro Consiglio di Amministrazione con riferimento alle indicazioni contenute nel presente documento. I soci possono sempre svolgere proprie valutazioni in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione da eleggere e, conseguentemente, presentare liste di candidati coerenti con tali valutazioni. In tal caso, i soci indicano le ragioni che giustificano l'eventuale scostamento dalla composizione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consiglio di Amministrazione procede alle verifiche previste dalla legge con riferimento ai requisiti di idoneità in conformità alle presenti linee guida.

Le verifiche del Consiglio di Amministrazione sono effettuate sulla base di autocertificazione in forma di atto sostitutivo dell'atto di notorietà, con la quale gli interessati dichiarano di possedere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché le competenze rilevanti per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

<b>1. Fasi del processo</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Requisiti qualitativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione</b>	<b>5</b>
1.2.1 Requisiti di onorabilità	5
1.2.2 Criteri di correttezza	6
1.2.3 Requisiti di professionalità	6
1.2.4 Requisiti di indipendenza	7
1.2.5 Divieto di interlocking	7
<b>1.3. Criteri di competenza</b>	<b>8</b>
<b>1.4. Rappresentanza territoriale e linguistica</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi</b>	<b>8</b>
<b>1.6. Indipendenza di giudizio</b>	<b>9</b>
<b>1.7. Verifica dei requisiti dei Consiglieri di Amministrazione</b>	<b>9</b>

## 1. Fasi del processo

### 1.1. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è stata fissata in nove membri, numero minimo di Consiglieri previsti dallo Statuto.

Tale composizione quantitativa risulta adeguata alle dimensioni operative e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo nel suo insieme. In particolare, nell'identificare il numero dei Consiglieri da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha considerato:

- a) le caratteristiche gestionali e operative della Banca e delle società che compongono il Gruppo, tenendo conto che per ogni società del Gruppo stesso è opportuna la presenza di un Consigliere con professionalità adeguate alle predette caratteristiche;
- b) il numero di Consiglieri esecutivi necessari in relazione ai Comitati interni al Consiglio di Amministrazione che si devono o si possono istituire secondo quanto previsto dallo Statuto nonché in relazione agli incarichi esecutivi da conferire ai singoli Consiglieri;
- c) il numero dei Consiglieri non esecutivi necessari per svolgere una funzione di contrappeso dei Consiglieri esecutivi e del management della Banca, al fine di favorire la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione;
- d) il numero minimo dei Consiglieri indipendenti previsto dalle disposizioni di legge, di vigilanza e di Statuto, nonché in relazione ai Comitati interni specializzati da istituire all'interno del Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare l'assunzione delle decisioni e di contenere il rischio di conflitto di interessi.

In aggiunta, all'esito dei processi di autovalutazione svolti con riferimento agli ultimi esercizi, il numero di nove Consiglieri è stato ritenuto congruo rispetto alla complessità e al profilo di rischio della Banca.

Il numero dei Consiglieri che il Consiglio di Amministrazione in carica propone all'Assemblea dei soci è, quindi, capace di stimolare i Consiglieri stessi ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e tale da non porre ostacoli alla funzionalità dello stesso Consiglio relativamente alle prassi operative da seguire (procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione). In definitiva, il numero dei Consiglieri da eleggere è in grado di assicurare un'azione del Consiglio efficiente ed efficace.

### 1.2. Requisiti qualitativi dei candidati a Consigliere di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione con riferimento alle competenze, al percorso formativo e professionale, all'età e al genere dei Consiglieri di Amministrazione.

I candidati a Consigliere di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza, riportati nei successivi punti.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente un piano di formazione per rafforzare le competenze dei propri membri, anche alla luce delle risultanze del periodico processo di autovalutazione, deliberando in ordine alle risorse necessarie a tal fine.

#### 1.2.1 Requisiti di onorabilità

I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza. Non devono sussistere cause che possono comportare la sospensione dalla carica o che ne impediscono l'esercizio.

Più nel dettaglio:

1. **la carica di Consigliere di Amministrazione** non può essere ricoperta da coloro che:
  - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria a norma del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

In aggiunta, la carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste alla precedente lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dai numeri 1) e 2) non rilevano se inferiori a un anno;

**2. i candidati a Consigliere di Amministrazione, quando eletti, sono sospesi dalla carica nel caso abbiano riportato:**

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 1. lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 1. ultimo periodo, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

**3. i candidati a Consigliere di Amministrazione quando eletti non possono coprire la carica nel caso in cui, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a procedure di crisi d'impresa, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, salvo le cariche assunte su nomina del Tribunale per la gestione di tali procedure (per es. curatore fallimentare ecc.). Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. Tale impedimento riguarda anche coloro che:**

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tale impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

### 1.2.2 Criteri di correttezza

Accanto ai menzionati requisiti di onorabilità, i Consiglieri di Amministrazione devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

Al verificarsi di situazioni a tal fine rilevanti, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare se sia preservata la sana e prudente gestione della banca e in particolare la sua reputazione, nonché possa ritenersi salvaguardata la fiducia del pubblico. La valutazione è condotta in base alla oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati e alla frequenza dei comportamenti.

### 1.2.3 Requisiti di professionalità

I candidati a Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso di adeguata professionalità, in considerazione della specifica carica per la quale sono stati individuati, valutata secondo il principio di proporzionalità.

A tal fine, i candidati alla carica di Consiglieri esecutivi devono aver maturato, in via alternativa, un'esperienza complessiva di almeno un triennio mediante l'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca.

I candidati alla carica di Consiglieri non esecutivi devono aver maturato, in via alternativa, un'esperienza di almeno un triennio mediante l'esercizio di:

- attività tra quelle appena menzionate per gli amministratori esecutivi;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca;
- attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca.

Il candidato a Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere maturato una delle esperienze sopra indicate per almeno un quinquennio.

Il soggetto nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale deve essere in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in imprese aventi una dimensione e complessità comparabili con quelle della Banca.

#### **1.2.4 Requisiti di indipendenza**

Ogni lista deve indicare un numero di candidati pari ad un quarto dei componenti della lista dotati dei requisiti necessari per ricoprire la carica di Consiglieri indipendenti.

In particolare, oltre agli altri requisiti contenuti nelle presenti linee guida, questi ultimi - a pena di ineleggibilità o decadenza - devono soddisfare il requisito di indipendenza come disciplinato dalle norme di legge e come indicato nello Statuto della Banca.

A norma dell'art. 20, co. 5 dello Statuto, non possono essere considerati Amministratori indipendenti coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

- a) il coniuge<sup>1</sup>, i parenti, i conviventi e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge<sup>1</sup>, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) coloro che intrattengono, o hanno di recente intrattenuto, anche indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, altre relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

#### **1.2.5 Divieto di interlocking**

Nell'identificare i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione, occorre, altresì, considerare le previsioni di cui all'art. 36 del d. lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni), recante il divieto ai «titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti».

---

<sup>1</sup> Comprende anche la persona legata in unione civile o convivenza di fatto

### **1.3. Criteri di competenza**

Il Consiglio di Amministrazione deve essere dotato, nel suo complesso, di conoscenze, competenze e esperienze adeguate a comprendere le attività della Banca, inclusi i principali rischi. A tal fine, le nomine dei Consiglieri devono considerare diversi ambiti di competenza, anche alla luce dello specifico ruolo ricoperto dal Consigliere di Amministrazione.

Pertanto, le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire la presenza di soggetti che possiedono, nel loro insieme, competenze nelle seguenti materie:

1. business bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela), indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario;
2. indirizzi strategici aziendali;
3. mercati bancari e finanziari e dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali);
4. regolamentazione di settore (p.e. bancaria, finanziaria, fiscale);
5. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
6. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7. contabilità e revisione dei conti;
8. conoscenza dei territori presidiati dalla Banca e delle relative caratteristiche socioeconomiche e di mercato.

### **1.4. Rappresentanza territoriale e linguistica**

Le liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione devono essere composte in modo da garantire una rappresentatività territoriale e linguistica (tedesca, italiana e ladina) adeguata con riguardo al territorio di insediamento originario della Banca.

Inoltre, la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione eventualmente presentata dal socio maggioritario deve essere caratterizzata da una rappresentatività anche con riferimento all'azionariato diffuso.

### **1.5. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi**

I Consiglieri di Amministrazione devono dedicare il tempo necessario per adempiere alle proprie funzioni di responsabilità a norma delle disposizioni di legge e regolamentari.

Ciascun candidato garantisce un'adeguata disponibilità di tempo in considerazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, delle attività lavorative e professionali svolte, nonché delle altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla sua disponibilità di tempo.

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione in carica ha fissato il numero degli incarichi che possono essere svolti dai Consiglieri in società non concorrenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza, nonché in considerazione del coinvolgimento richiesto ai medesimi nell'ordinaria attività della Banca, del Gruppo e delle altre società non concorrenti.

Più in particolare, i Consiglieri di Amministrazione dovranno rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di seguito indicati.

	Società quotate			Società di rilevanti dimensioni (*)			Società non quotate e non diffuse		
	Incarichi di amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco	Incarichi di Amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco	Incarichi di Amministratore	di cui come esecutivo	Incarichi di Sindaco
Amministratori esecutivi	5	3	3	8	5	4	15	10	15
Amministratori non esecutivi	5	3	3	10	6	6	20	12	20

(\*) Sono considerate tali le società aventi un numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato superiore a duecentocinquanta da almeno un anno, ovvero aventi ricavi superiori a euro 50 mio e attivo superiore a euro 43 mio.

## 1.6. Indipendenza di giudizio

I Consiglieri di Amministrazione agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono chiamati a comunicare le possibili situazioni di conflitto di interessi con la Banca che potrebbero ostacolare l'adeguato svolgimento dei compiti a loro assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dei propri membri alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti dalla normativa vigente, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca siano efficaci a fronteggiare i rischi che conflitti di interesse possono inficiare l'indipendenza dei Consiglieri o le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

## 1.7. Verifica dei requisiti dei Consiglieri di Amministrazione

In occasione della riunione di insediamento e, successivamente, con cadenza periodica, il Consiglio di Amministrazione verifica:

- la sussistenza in capo ai Consiglieri dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza dopo la loro nomina. I risultati della verifica in parola sono trasmessi a Banca d'Italia. Nel caso di una cooptazione i risultati di tale verifica sono trasmessi alla prima Assemblea successiva; gli stessi risultati sono trasmessi a Banca d'Italia;
- il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con riguardo all'adeguatezza dei processi posti in essere nel rispetto delle disposizioni di legge e di vigilanza (p.e. procedure di convocazione, periodicità delle riunioni, partecipazione dei Consiglieri, flussi informativi fra gli Organi, chiara definizione dei compiti dei Comitati interni, esame dei temi di propria competenza e relativo grado di approfondimento). I risultati della verifica in parola sono trasmessi, ove richiesto, a Banca d'Italia.